

COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 54 del 14.06.2019

OGGETTO: Affidamento servizio copertura assicurativa rc patrimoniale amministratori e responsabili dei servizi dell'Ente affidamento incarico. Assunzione impegno di spesa e liquidazione periodo 01.01.2019 – 31.12.2019. codice Cig ZE928D498C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- L'art.86, comma 5 , del D.Lgs 267/2000 secondo cui " I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all' espletamento del loro mandato";
- L'art.49, comma 1 del CCNL dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 che testualmente recita " Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa";
- - l'art.43, comma 1 del CCNL personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 14/09/2000 che testualmente recita " Gli enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt.8 e ss. (Area delle posizioni organizzative) del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.";
- L'art.3 comma 59, Legge 244/2007, secondo cui " E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto il contratto di assicurazione il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo";

La Deliberazione n. 57/pareri /2008 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia secondo " la giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all' assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (corte dei Conti, Sez.I, 29/11/1990, n.254) Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o

colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso;

PREMESSO CHE, in ragione della particolare complessità della vita amministrativa dell'Ente e della legislazione vigente, gli amministratori e i dipendenti sono costantemente esposti nel loro operato, ancorchè senza colpa, ad azioni pregiudizievoli nei confronti dei terzi, con possibili danni dell'Ente che potrebbero derivare da istanze di risarcimento danni;

CONSIDERATO che un ente Pubblico, può procedere ad assicurare i rischi per circostanze, fatti ed eventi che rientrano nella propria sfera di responsabilità, riconducibile alla condotta del dipendente e/o dell'amministratore, ma posti in essere dall'individuo con l'elemento soggettivo della colpa lieve e che quindi il beneficiario della polizza da stipulare per colpa lieve non è il singolo amministratore o il responsabile ma l'ente stesso;

RILEVATO che la polizza di Responsabilità civile Patrimoniale ha lo scopo di tutelare il soggetto contraente di fronte a danni involontariamente cagionati a terzi per responsabilità di tipo patrimoniale derivanti da una sentenza di condanna dell'assicurato per un errore/omissione di un dipendente/amministratore, ovvero, da una sentenza di condanna di un dipendente/amministratore a titolo di responsabilità- amministrativa (ivi inclusa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttiva della Corte dei Conti);

DATO ATTO CHE la colpa lieve è imputabile ai soggetti che si trovano in immedesimazione organica con l'Ente e pertanto in caso di danni a terzi causato con colpa lieve ne risponde direttamente l'Ente di appartenenza a sua cura e spese, cosicchè in tal caso è possibile effettuare una copertura assicurativa per garantire l'Ente da tali eventi;

DATO ATTO altresì che la colpa grave è, invece una negligenza imputabile penalmente direttamente al soggetto che ha commesso il reato e ne risponde il singolo personalmente (e non il suo ente di appartenenza) e per tali casistiche la Corte dei Conti ha stabilito che tale garanzia debba essere disposta a spese dei singoli interessati;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalla Corte dei Conti, i soggetti responsabili dell'ente provvederanno direttamente alla stipula di un contratto assicurativo individuale per la copertura della colpa grave, qualora lo ritengano opportuno, provvedendo direttamente al pagamento della relativa polizza, senza alcun onere per l'Ente;

DATO ATTO che il Broker affidatario dell'ente, attualmente incaricato del servizio di consulenza assicurativa su richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ha avviato un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di apposita polizza assicurativa, rispondente alle esigenze e alle caratteristiche dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da colpa lieve;

CHE l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi nuovamente della suddetta copertura assicurativa con deliberazione n. 86 del 19.09.2017;

Che con propria determinazione n.56 del 06.11.2014 è stato affidato l'incarico di consulenza ed assistenza assicurativa alla Società Mag Jlt di Torino ;

VISTO il preventivo allegato inviata dal broker via mail;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare e liquidare la somma di € 3.435,84 per il servizio di copertura assicurativa rc patrimoniale amministratori e responsabili dei servizi dell'Ente;

VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 18.01.2017;

VISTO il Bilancio di previsione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2017;

VISTO il Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare alla Società Mag jlt di Torino , per le motivazioni citate in premessa che qui di seguito si richiamano, l'importo di € 3.435,84 quale premio dovuto per la copertura assicurativa rc patrimoniale, sul capitolo 1005 del bilancio di previsione dell'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Amministrativo, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Econ.Finanz.
Dr.ssa Silvia Congiu